



Comune di Pompiano

Regolamento per l'istituzione

dell'Albo Comunale

dei Volontari Civici

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune di Pompiano intende istituire l'Albo Comunale dei Volontari Civici, al fine di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di Pompiano.
2. Il contenuto del presente regolamento si applica all'attività di volontariato svolta in forma singola.
3. Il Comune non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità.

Art. 2 – Principi generali

1. Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità, integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali e per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile, attiva forme di collaborazione con singoli volontari, iscritti nell'apposito Albo dei volontari civici per attività di pubblica utilità.
2. Il servizio civico volontario è svolto dai cittadini in forma volontaria e gratuita ed è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali.

Art. 3 – Ambiti di applicazione del regolamento

1. Le attività di pubblica utilità di cui all'articolo 2 sono individuate, in linea di massima, fra le seguenti aree di intervento:
 - ◆ finalità di *carattere sociale*, tali intendendosi quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-educativa, relative agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale anche nelle forme innovative non codificate nella programmazione regionale, quali:
 - collaborazione nelle attività extrascolastiche e/o aiuto compiti rivolte ai ragazzi delle scuole;
 - servizio di accompagnamento scuolabus;
 - servizio di accompagnamento disabili e anziani;
 - disbrigo piccole commissioni a disabili e anziani;
 - collaborazione nelle attività ricreative a favore di disabili ed anziani;
 - ◆ finalità di *carattere civile*, rientranti nell'area della tutela e miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti alla persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, alla salvaguardia del territorio e delle persone in caso di emergenze derivanti da eventi atmosferici e/o da calamità naturali, quali:
 - servizio di attraversamento stradale in orario scolastico;
 - servizio piedibus;
 - tutela dell'ambiente;
 - piccole manutenzioni del verde pubblico;
 - vigilanza e pulizia di strade e marciapiedi (anche in caso di neve) e pulizia dei fossati;
 - piccole manutenzioni a strutture pubbliche e alloggi ERP di proprietà comunale;

- ◆ finalità di *carattere culturale*, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, delle attività ricreative e sportive, quali:
 - assistenza e supporto ad eventi culturali, sportivi, sociali organizzate e/o patrocinate dal Comune;
 - la sorveglianza di sale pubbliche e di strutture a valenza ricreativa e/o culturale (spazio espositivo "La Peschiera", Palazzo Maggi);
 - servizio in biblioteca;
 - servizio di traduzioni/interprete.

Art. 4 – Gratuità della prestazione del volontario singolo

1. Per attività di volontariato singolo deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarità e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerate rapporto di lavoro dipendente, né essere considerate come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. L'attività dei singoli volontari non può quindi essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della prestazione.

Art. 5 – Albo dei volontari

1. Il Comune, al fine di favorire l'attività del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità. L'adesione dei cittadini avviene su domanda.
2. Presso l'Area Amministrativa-Affari Generali, Settore Servizi Socio-Culturali, è istituito l'Albo comunale dei volontari singoli per attività di pubblica utilità, al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
3. Il Settore Servizi Socio-Culturali del Comune tiene aggiornato l'Albo con gli impieghi dei volontari, le rinunce e le nuove iscrizioni, in modo da avere un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari e dei loro utilizzi.
4. L'ufficio che intende avvalersi di volontari provvede -attraverso il gestionale dell'Ente- a darne comunicazione al Servizio Socio-Culturale, specificando le mansioni da affidare ai volontari ed il relativo periodo di utilizzo. La comunicazione dovrà pervenire almeno sette giorni lavorativi prima dell'avvio dei volontari.
5. L'ufficio utilizzatore provvede alla copertura assicurativa dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) senza nessun onere a carico dei volontari iscritti nell'Albo comunale e comunque limitata esclusivamente al periodo di effettiva attività, oltre al tempo di andata e ritorno dal luogo di intervento.

Art. 6 – Modalità e criteri di affidamento delle attività di volontariato

1. Gli uffici utilizzatori, attraverso i rispettivi Responsabili di Area, sono tenuti a:
 - ✓ accertare che i volontari da inserire nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni professionali e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - ✓ valutare i rischi connessi all'attività del volontario con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza luoghi lavoro;
 - ✓ vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette (compreso il rispetto delle normative specifiche di settore).
2. All'inizio delle attività gli uffici utilizzatori predispongono con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.
3. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività l'integrale accettazione scritta del presente regolamento da parte del volontario.
4. L'ufficio utilizzatore avrà cura di dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale di cui al successivo comma 6, dei mezzi di lavoro previsti nel programma operativo di cui al comma 2, nonché di eventuale cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività svolta e renda i volontari riconoscibili da terzi.
5. L'ufficio utilizzatore deve fornire ai volontari le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
6. I volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'ufficio utilizzatore ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
7. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'ufficio utilizzatore si impegna a fornire, senza oneri a carico del volontario, occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 7 – Rimborsi

1. Nessun rimborso spese è dovuto al volontario.

Art. 8 – Requisiti soggettivi

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:
 - a) residenza in un comune italiano;
 - b) regolare titolo di soggiorno;
 - c) età non inferiore ad anni 18;

- d) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività;
 - e) godimento dei diritti civili ed assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscano l'accesso al pubblico impiego.
2. Potranno iscriversi all'Albo anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al compimento dello specifico servizio e per mansioni compatibili con la loro condizione fisica.

Art. 9 – Doveri del volontario

1. Nell'espletamento della propria attività, i volontari iscritti all'Albo comunale si ispirano ai doveri della correttezza nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza e buon senso.
2. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

Art. 10 – Accordo tra amministrazione e volontario

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione fra il Comune, rappresentato dal Responsabile dell'Area di riferimento dell'Ufficio utilizzatore, ed i singoli volontari, viene sottoscritto apposito accordo che preveda:

per il Comune, tramite l'ufficio utilizzatore:

- le modalità ed i tempi di realizzazione delle attività cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e il volontario in relazione alle attività da questi svolte;
- la copertura assicurativa di cui all'articolo 5, comma 5;
- l'impegno a fornire ai volontari il materiale e l'eventuale formazione di cui all'articolo 6, commi 4, 5, 6 e 7;
- l'impegno a rilasciare, su richiesta del volontario, una dichiarazione dell'opera specifica di volontariato prestata, al fine di poterla produrre come referenza in un curriculum vitae o per il conseguimento di crediti formativi a scuola;
- l'informativa privacy inerente il trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation";

per il volontario:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e di partecipazione attiva alla vita civica, che sono rese a titolo gratuito e che non hanno alcuna connotazione di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il personale del Comune, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo e negli orari stabiliti;
- l'impegno ad operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- l'impegno a segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;
- l'impegno a segnalare tempestivamente all'ufficio utilizzatore la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
- l'impegno a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo;
- l'impegno ad agire con diligenza, correttezza ed educazione e a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie attività;
- la dichiarazione dell'assunzione della qualità di "custode", con l'impegno ad avere cura dei mezzi e delle attrezzature assegnate per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario;
- l'impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale assegnati.

Art. 11 – Rinuncia e revoca

1. La cancellazione dei volontari dall'Albo viene disposta per le seguenti cause:
 - a) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
 - b) negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività certificate da comunicazione scritta da parte del Responsabile dell'ufficio utilizzatore;
 - c) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità;
 - d) richiesta scritta del volontario comunicata al Settore Servizi Socio-Culturali del Comune.

Art. 12 – Rendicontazione e informazione alla cittadinanza

1. La rendicontazione delle attività svolte rappresenta un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la pubblicizzazione delle attività svolte dai volontari è possibile dare visibilità e promuovere l'adesione all'Albo, garantire trasparenza, effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di volontari e amministrazione comunale.

Art. 13 – Disposizioni in materia di responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.
2. I volontari che collaborano col Comune rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. I volontari che collaborano col Comune assumono la qualità di “custodi” dei beni ricevuti in affidamento, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità pretesa al riguardo.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. I dati forniti dai volontari per l’iscrizione all’Albo sono acquisiti e trattati dal Comune nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.
2. Specifica informativa inerente al trattamento dei dati verrà fornita nell’ambito dell’accordo con il volontario di cui al precedente articolo 10.
3. I volontari possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del vigente Statuto Comunale.

* * * * *